

STATUTO della Sezione C.A.I di PORDENONE

I N D I C E

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

- Art. 1 - Denominazione e durata
- Art. 2 - Natura

TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI

- Art. 3 - Scopi
- Art. 4 - Locali sede

TITOLO III - SOCI

- Art. 5 - Soci
- Art. 6 - Ammissione
- Art. 7 - Quota associativa
- Art. 8 - Durata
- Art. 9 - Dimissioni
- Art. 10 - Perdita della qualità di socio
- Art. 11 - Sanzioni disciplinari
- Art. 12 - Ricorsi

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 13 - Organi della Sezione

Capo I - ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 14 - Assemblea
- Art. 15 - Convocazione
- Art. 16 - Partecipazione
- Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea
- Art. 18 - Deliberazioni

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 19 - Composizione e funzioni
- Art. 20 - Durata e scioglimento
- Art. 21 - Convocazione
- Art. 22 - Modalità di convocazione e delibere

Capo III - PRESIDENTE

- Art. 23 - Compiti del Presidente

Capo IV - TESORIERE E SEGRETARIO

- Art. 24 - Compiti del Tesoriere
- Art. 25 - Compiti del Segretario

Capo V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 26 – Composizione, durata e compiti

Capo VI - DELEGATI

- Art. 27 – Nomina e compiti

TITOLO V - CARICHE SOCIALI

- Art. 28 - Condizioni di eleggibilità

TITOLO VI - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

- Art. 29 - Commissioni, Gruppi e Scuole

TITOLO VII - SOTTOSEZIONI

Art. 30 - Costituzione

Art. 31 – Organizzazione interna

TITOLO VIII - PATRIMONIO

Art. 32 - Patrimonio

TITOLO IX - AMMINISTRAZIONE

Art. 33 - Esercizio sociale

TITOLO X - CONTROVERSIE

Art. 34 - Tentativo di conciliazione

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore

Art. 36 – Norme transitorie

TITOLO I DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

L'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Pordenone", fondata nel 1925, con sede legale in Pordenone, è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, denominato "Club Alpino Italiano – Regione Friuli Venezia Giulia".

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I..

TITOLO II SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni territorialmente competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla programmazione, organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, in accordo con le apposite Scuole competenti in materia;
- e) alla formazione di soci dell'Associazione come Istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d), in collaborazione con le apposite Scuole del C.A.I. competenti per materia;
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Il Notiziario", del quale è editrice e proprietaria;
- l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, senza l'autorizzazione scritta degli organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività di singoli soci in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione o a discapito delle medesime.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. I locali medesimi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso scritto del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III SOCI

Art. 5 – Soci

Sono istituite le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria.

I soci C.A.I. appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea, partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei soci ordinari.

Il socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale, può essere iscritto nell'albo d'onore della Sezione stessa.

Gli iscritti della Sezione sono di diritto soci del C.A.I.. I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I..

Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al C.A.I. deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e lo Statuto della Sezione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Quota associativa

Il socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, che comprende il costo della tessera, il distintivo sociale, le copie dello Statuto, del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale, che gli vengono consegnate all'atto del perfezionamento dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data verrà addebitata al socio una penale per il ritardato pagamento.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il socio è considerato decaduto se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

Il Consiglio Direttivo accerta la decadenza, dandone comunicazione al socio.

Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritto, delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la decadenza perde tutti i diritti spettanti ai soci e li riacquista dalla data di registrazione da parte della Segreteria Generale del C.A.I.

Art. 8 – Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Ai soci che raggiungono un'anzianità ininterrotta al C.A.I di venticinque, cinquanta, sessanta e settantacinque anni, vengono consegnati speciali distintivi.

Art. 9 – Dimissioni

Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale, per provvedimento disciplinare o per morte del socio.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno non conforme ai principi del C.A.I. ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del C.A.I..

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Capo I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- approva lo Statuto e delibera i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed i Delegati all'Assemblea dei Delegati del C.A.I. nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiori ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e la relazione del Presidente;
- approva annualmente le quote associative;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera, in unica lettura, sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che sia sollevata, mediante mozione sottoscritta, da almeno venticinque soci aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

La convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, avviene mediante avviso che deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 60 giorni, quando ne facciamo richiesta scritta motivata il Comitato Direttivo Centrale (CDC), il Comitato Direttivo Regionale (CDR), il Collegio dei Revisori dei conti della Sezione oppure almeno un decimo dei soci maggiorenni della Sezione.

Può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 16 – Partecipazione e costituzione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti almeno dall'anno precedente; i soci minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; il socio può ricevere una sola delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e quattro Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi mediante votazioni per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

La votazione a scrutinio segreto deve essere deliberata dai due terzi dei soci presenti e aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito: in caso di elezioni, il Consiglio Direttivo insedia un Comitato Elettorale per la valutazione formale delle candidature.

Possono essere proposti candidati tutti i soci maggiorenni presentati da almeno dieci soci.

La lista dei candidati ed i bilanci consuntivi e preventivi devono essere disponibili presso la Segreteria della Sezione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il voto per l'elezione alle cariche sociali è libero, non essendo vincolanti le liste ufficiali di candidati.

La designazione va espressa su scheda segreta.

Il socio non può esprimere preferenze in numero superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, pena l'annullamento della scheda.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I..

Sono esclusi dal computo dei voti le astensioni.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni acquisteranno efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, a norma dello Statuto del C.A.I..

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione e si compone da un minimo di sette ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo uscente stabilisce il numero dei membri da eleggere.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti funzioni:

- convoca l'Assemblea dei soci;
- propone all'Assemblea dei soci il programma annuale della Sezione e prende tutte le decisioni necessarie per realizzarlo;

- propone le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- redige e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- attua le delibere dell'Assemblea dei soci ed è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione e della gestione della Sezione;
- cura la redazione dei bilanci della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi, Scuole e ne coordina l'attività;
- approva i regolamenti, i programmi ed i bilanci delle Scuole e dei Gruppi;
- delibera, sulla base dei programmi annuali delle Scuole e dei Gruppi, i contributi a sostegno delle loro attività;
- ratifica le nomine dei Direttori delle Scuole e dei Responsabili dei Gruppi;
- ratifica le decisioni di eccezionale urgenza prese dal Presidente ai sensi dell'art. 23;
- nomina gli Ispettori Sezionali dei rifugi, ricoveri e bivacchi;
- nomina un Vicepresidente ad interim, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma;
- propone i nominativi dei soci candidati agli organi Regionali, Interregionali e Nazionali del Sodalizio;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto sezionale;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal presidente uscente; in essa si provvede preliminarmente alla elezione, a scrutinio segreto, del presidente e del vice presidente.

In caso di parità di voti, le cariche sono assegnate al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'Assemblea. Se la parità dovesse ancora sussistere, prevale l'anzianità di iscrizione al C.A.I..

Si procede poi alla nomina di un Tesoriere ed un Segretario che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in tal caso, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte e lo possono essere ancora dopo tre anni di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, nel periodo di dodici mesi, non siano intervenuti a 6 riunioni anche non consecutive.

Al Consigliere cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti, assumendo la stessa anzianità del sostituito.

Qualora cessino dalla carica la metà dei componenti originari, il Presidente, entro trenta giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per la elezione del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, convoca l'Assemblea dei soci con le modalità del capoverso precedente.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Direttori delle Scuole, i Responsabili dei Gruppi, delle Commissioni permanenti, i Delegati ed i soci che fanno parte degli Organi Direttivi del C.A.I.. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione e delibere

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato dal Presidente, o dal Vice-Presidente, o dal Consigliere anziano o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal Consigliere

con più anzianità di iscrizione al C.A.I. e con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello di chi presiede.

Le decisioni urgenti possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo anche se manca il numero legale, a maggioranza di voti, purchè con almeno tre voti e devono essere ratificate nella successiva riunione valida.

All'insorgere di potenziale conflitto d'interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo o il suo coniuge o il convivente o i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione e alle deliberazioni relative, e non può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Una riunione straordinaria può essere convocata dal Presidente o richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei conti.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, nemmeno parziali, degli atti consultati.

Capo III - PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del presidente

Il Presidente della Sezione ne è il legale rappresentante; può delegare i poteri di rappresentanza con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale;

assolve le seguenti funzioni:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni ed è rieleggibile una seconda volta e lo può essere ancora dopo tre anni di interruzione.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; detti provvedimenti decadranno se non ratificati dallo stesso Consiglio nella prima riunione utile.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-presidente. In caso di impedimento anche del Vice-presidente, il Consiglio Direttivo può nominare un Consigliere Vice-presidente ad interim, per la durata dell'impedimento.

Capo IV - TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Nel caso lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può delegare l'attuazione di specifiche delibere o servizi amministrativi a dei Consiglieri, anziché al Segretario.

Capo V - REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Composizione, durata e compiti

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da tre componenti, soci maggiorenni con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Revisore dei conti cessato dalla carica, subentra il primo dei non eletti.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge, tra i propri componenti effettivi, il Presidente che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei soci.

I compiti dei Revisori dei conti sono:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- il controllo collegiale o Delegato ad un singolo revisore, degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Capo VI - DELEGATI

Art. 27 – Nomina e compiti

I Delegati sono nominati dall'Assemblea e, con il Presidente, rappresentano la Sezione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I..

La carica è compatibile con altre cariche sezionali.

TITOLO V CARICHE SOCIALI

Art. 28 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'Associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I..

Le cariche sociali sono gratuite. La gratuità non è derogabile.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il C.A.I. o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.

TITOLO VI COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 29 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, Commissioni, Gruppi e Scuole, in linea con le direttive sezionali e degli Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO) / Organi Tecnici Periferici Operativi (OTPO) di riferimento.

Sono formati da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa.

Tali Gruppi operano secondo apposito Regolamento interno, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

I bilanci dei Gruppi fanno parte integrante del bilancio della Sezione e devono essere redatti entro i termini fissati dal Consiglio direttivo.

Ogni richiesta di contributo a terzi deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII SOTTOSEZIONI

Art. 30 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei Delegati all'Assemblea dei Delegati del C.A.I.. I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio Regolamento interno, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 31 – Organizzazione interna

La Sottosezione è retta da un Reggente, assistito da un Segretario ed eventualmente da un numero di Consiglieri da un minimo di due ad un massimo di sei. Le cariche sono tutte elettive.

Il Reggente, o un suo Delegato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VIII PATRIMONIO

Art. 32 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- da qualsiasi altro bene che venga donato da enti o privati a favore della Sezione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione;
- dai canoni dei rifugi ed altri introiti derivanti dai beni sociali;
- dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici;
- da altre donazioni, proventi o lasciti;
- dai redditi del patrimonio e da ogni altra eventuale contribuzione.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione stessa e/o investiti in titoli garantiti dallo Stato Italiano o dalla Comunità Europea.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione fra i soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

TITOLO XI AMMINISTRAZIONE

Art. 33 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno sette giorni antecedenti l'Assemblea dei soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei conti del C.A.I., sono assunte in consegna e amministrata per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale (CDR) competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (GR) interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 34 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al C.A.I. è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello Regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado; il Collegio nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al Sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali

stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del C.A.I. e dal Regolamento Disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I..

Art. 36 - Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci e la ratifica del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I..

Il Consiglio Direttivo è autorizzato a introdurre le modifiche che siano richieste in sede di ratifica dello Statuto, come pure a coordinarlo con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., da portare ad approvazione nella prima seduta utile dell'Assemblea soci.

Le delibere devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la ratifica del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I..

Il Presidente della Sezione

.....

Il Presidente dell'Assemblea

.....